



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Settore servizi in campo ambientale**  
**Servizio Gestione Ambientale - U. O. Rifiuti Speciali**

Al SUAP del Comune di Belfiore

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Belfiore  
 Piazza della Repubblica, 10 – 37050 Belfiore (VR)

Al dirigente della Direzione Ambiente della Regione  
 del Veneto  
 Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA (VE)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona  
 dell’A.R.P.A.V  
 Via Dominutti, 8 – 37135 Verona (VR)

Al responsabile del Dipartimento di Prevenzione  
 dell’A.U.L.S.S. n. 9  
 Via Valverde, 42 – 37121 Verona (VR)

Al responsabile dell’Ufficio Produttivi di Acque  
 Veronesi s.c. a r.l.  
 Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona (VR)

Al leg. rappr. di Centro Ecologico Recuperi s.r.l.  
 Viale del Progresso, 7 – 37050 Belfiore (VR)

**Oggetto:** Pratica n. 03612180285-28012025-1617 - SUAP 3819 - 03612180285 CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L.- Trasmissione determinazione n. 1584 del 22 maggio 2025 di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l..

Ufficio responsabile		U.O. rifiuti speciali	
Dirigente	Paolo Malesani	Provincia di Verona	
Segreteria	Barbara De Rossi – tel. 045.928.8852	Settore servizi in campo ambientale	
Responsabile del Servizio	Michele Marchi – tel. 045.9288806	Via Franceschine n. 10	
Responsabile dell’U.O.	Alessandro Raneri – tel. 045.9288848	37122 Verona	
Responsabile del procedimento	Stefania Ajello – tel 045.9288661	C.F./P.IVA	00654810233
Supporto istruttoria			
e-mail	michele.marchi@provincia.vr.it	Indirizzo web	web.provincia.vr.it
PEC	ambiente.provincia.vr@pecveneto.it	Allegati: come nel testo	



**PROVINCIA DI VERONA**  
**Area funzionale servizi in campo ambientale**  
**Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali**

---

Pagina 2/2

Trasmetto in allegato la determinazione dirigenziale n. 1584 del 22 maggio 2025 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l.

Distinti saluti.

Il funzionario tecnico  
Ing. Stefania Ajello

*(sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD<sup>1</sup>)*

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i. (d.lgs. n. 82/2005 o CAD).



**PROVINCIA DI VERONA**

**Settore Servizi in Campo Ambientale**

**Servizio Gestione Ambientale**

**OGGETTO:** Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 28 maggio 2035, dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l..

**Determinazione n. 1584 del 22/05/2025**

**Il Dirigente**

**Decisione** Il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. autorizza la ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l., con sede legale in viale del Progresso n. 7 nel comune di Belfiore (VR) e sede operativa in viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), all'esercizio di un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 il presente provvedimento costituisce altresì:
  - a) autorizzazione, ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152/2006, alle emissioni convogliate in atmosfera tramite il camino presente nell'impianto;
  - b) autorizzazione allo scarico in fognatura, previo trattamento di sedimentazione/dissolubilizzazione, delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali esterni dell'impianto e delle acque reflue assimilabili alle civili provenienti dai servizi igienici;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 28 maggio 2035.

**Fatto** Con determinazione dirigenziale n. 1294/20 del 28 maggio 2020 il dirigente del Settore servizi in campo ambientale della Provincia di Verona ha rinnovato, fino al 28 maggio 2025, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l..

Con nota acquisita al n. 5454 del 29 gennaio 2025 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona (Registro), successivamente integrata con nota acquisita al n. 6943 del 5 febbraio 2025 del Registro, la ditta C.E.R. s.r.l. ha presentato istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR).

Con nota iscritta al n. 14463 dell'11 marzo 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha inviato comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio

dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta C.E.R. s.r.l.

Con nota del 24 marzo 2025, iscritta al n. 17275 del Registro, la Provincia di Verona ha richiesto alla ditta C.E.R. s.r.l. integrazioni documentali in merito al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), inerenti l'applicazione della disciplina in materia di VINCA.

Con nota acquisita al n. 18469 del 28 marzo 2024 del Registro, in relazione all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), la ditta C.E.R. s.r.l. ha presentato il modulo di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA, dichiarandone l'esclusione.

Con nota iscritta al n. 18616 del 28 marzo 2025 del Registro, la Provincia di Verona ha trasmesso alla Regione del Veneto il modulo di identificazione del P/P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia di VINCA, ricevuto dalla ditta C.E.R. s.r.l.

Con nota acquisita al n. 20137 del 4 aprile 2025 del Registro, nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), la ditta C.E.R. s.r.l. ha inviato la domanda di autorizzazione allo scarico ad Acque Veronesi s.c. a r.l.

Con nota acquisita al n. 20567 del 7 aprile 2025 del Registro, Acque Veronesi s.c. a r.l. ha inviato il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR), gestito dalla ditta C.E.R. s.r.l., e nulla osta allo scarico in fognatura di acque reflue assimilabili alle domestiche.

**Motivazione** Il provvedimento è adottato sulla base della normativa vigente e di atti di organizzazione interna, in particolare:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006);
- legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000);
- legge regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" e s.m.i. (l.r. n. 4/2016);
- articoli 5 e 6 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente" e s.m.i. (l.r. n. 33/1985);
- legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, "Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" (l.r. n. 12/2024);
- regolamento regionale n. 4 del 9 gennaio 2025, "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12);
- decreto del Direttore della Direzione Valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso n. 15 del 17 febbraio 2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento" (d.D.R. n. 17/2025);
- decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014);

- deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 “Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia” (d.G.R.V. n. 2721/2014);
- legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i. (legge n. 241/1990);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. (d.lgs. n. 159/2011);
- articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i. (d.lgs. n. 267/2000), gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso;
- decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 40 del 30 dicembre 2024 di conferimento al dott. Paolo Malesani dell'incarico di dirigente del Settore servizi in campo ambientale.

La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del Settore servizi in campo ambientale di questa Provincia, si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore. La decisione in merito si fonda, inoltre, sul parere favorevole di Acque Veronesi s.c. a r.l. per lo scarico in fognatura pubblica dei reflui assimilabili ai civili provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

Dalla documentazione agli atti non sono ravvisabili impedimenti al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio.

### **Obblighi**

#### **da rispettare**

La ditta Centro Ecologico Recupero s.r.l., con sigla C.E.R. s.r.l., è autorizzata all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle prescrizioni contenute nel parere pervenuto in data 7 aprile 2025 di Acque Veronesi s.c. a r.l. e nel “Quadro Prescrittivo”, allegati entrambi al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

### **Avvertenze**

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo VI della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Belfiore, per l'inoltro agli enti competenti, alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto e al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 "Scaligera" nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**Imposta  
di bollo**

Obbligo assolto con marche da bollo n. 01231192883236 e 01231192883225 del 28 gennaio 2025, che la ditta dichiara annullate per lo scopo e conservate in originale.

**A chi  
ricorrere**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

MALESANI PAOLO

firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD

## QUADRO PRESCRITTIVO

La ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi presso la sede operativa di viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

### Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006. Devono inoltre essere rispettate le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione secondo le disposizioni contenute nell'Allegato A della d.G.R.V. n. 1773/2012;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
4. la ditta dovrà prestare, entro trenta (30) giorni dalla ricezione del presente atto, adeguate garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>1</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>2</sup> e del 13 giugno 2014<sup>3</sup>); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.  
L'avvio/prosecuzione dell'attività di trattamento rifiuti, secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie che dovranno essere mantenute aggiornate nei modi previsti dalla normativa vigente;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2011 ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>2</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

<sup>3</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

6. in caso di dismissione dell'impianto, dovrà essere ripristinata l'originaria destinazione d'uso dell'area e dovranno essere rimosse le strutture approvate ai sensi della normativa ambientale ai fini dello svolgimento della stessa attività di recupero rifiuti, assicurando al contempo che non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali<sup>1</sup>; le risultanze delle indagini dovranno essere comunicate a Provincia, Comune, A.R.P.A.V. e A.U.L.S.S.;
7. ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia;

### Gestione rifiuti

8. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi nella Tabella Codici EER ed Attività allegata al presente provvedimento;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>4</sup>:

D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12<sup>5</sup>;

10. la quantità massima di rifiuti stoccabili (operazione D15) è pari a 64 Mg, comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni; la potenzialità massima giornaliera complessiva di trattamento dei rifiuti (operazioni D13-D14) è pari a 100 Mg/giorno;
11. sia attuata la gestione ottimizzata delle lavorazioni e dei conferimenti dei rifiuti illustrata nella Relazione di Progetto, nel Piano di gestione Operativa e nello Studio di impatto Ambientale, imperniata sulla ricezione degli automezzi nell'arco di dodici ore lavorative (dalle 7 alle 19)<sup>6</sup>;
12. siano organizzati i trasporti in modo da minimizzare i viaggi di mezzi vuoti o carichi parzialmente<sup>7</sup>;
13. siano attuate tutte le misure di mitigazione proposte nel S.I.A. e previste nel parere di VIA e ne venga controllata l'efficacia nel tempo<sup>8</sup>;

<sup>4</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>5</sup> In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12.

<sup>6</sup> Prescrizione 6.1 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>7</sup> Prescrizione 6.2 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>8</sup> Prescrizione 6.4 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

14. sia predisposto, in accordo con il Comune di Belfiore, un programma per l'effettuazione delle manovre di ingresso ed uscita per tutti gli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché per la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, che costituisca apposito allegato al Piano di Gestione<sup>9</sup>;
15. al fine della prevenzione degli incidenti e della limitazione delle interferenze, venga concertata l'applicazione delle manovre di ingresso ed uscita dagli stabilimenti ai civici 5, 7 e 12, nonché la circolazione a senso unico lungo Viale del Progresso, con la Polizia Locale del Comune di Belfiore e le altre attività produttive aventi accesso da Viale del Progresso<sup>10</sup>;
16. la ditta dovrà provvedere alla pulizia settimanale di un tratto di almeno metri 200 di strada pubblica (Viale del Progresso) antistante il fabbricato in oggetto, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta, comunicando all'Ufficio Tecnico comunale il giorno e l'ora in cui viene eseguito l'intervento<sup>11</sup>;
17. i riscontri di cui al punto precedente dovranno risultare dalle annotazioni sul registro di carico e scarico secondo quanto previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006<sup>12</sup>;
18. i soli rifiuti provenienti dal trituratore potranno essere avviati all'operazione R1 oltre che ad operazione D1 e D10<sup>13</sup>;
19. sia programmata l'attività giornaliera del trituratore, in modo da coordinarla con la disponibilità di spazio per il deposito dei rifiuti in lavorazione all'interno del capannone e per la sosta all'esterno dei container con i rifiuti lavorati, nel rispetto della massima quantità di stoccaggio giornaliero (64 Mg), avendo come traccia il calcolo eseguito al paragrafo 3.3.2 dell'elaborato C05 nel S.I.A.<sup>14</sup>;
20. i rifiuti identificati con i codici EER 20.XX.YY “rifiuti urbani”, riportati nella Tabella Codici EER ed Attività, potranno essere conferiti in impianto solo a condizione che il conferimento avvenga previa:
  - a) stipula di un'apposita convenzione con i soggetti gestori del servizio di raccolta del RU a loro volta abilitati dal soggetto pubblico che ha aggiudicato detto servizio;
  - b) inserimento dell'impianto in argomento tra quelli previsti dal piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani;
  - c) per quanto riguarda i rifiuti urbani provenienti da fuori provincia, nulla osta delle autorità territorialmente competenti alla pianificazione di settore in vigore<sup>15</sup>;
21. i rifiuti identificati dal codice EER 16.02.16 potranno essere conferiti in impianto solo se costituiti da componenti non recuperabili ovvero solo se è stato verificato che lo smaltimento costituisce la fase residuale della gestione del rifiuto stesso;
22. i rifiuti prodotti dall'impianto, identificati con codice EER 19.12.12, dovranno essere avviati a smaltimento definitivo solo presso impianti di smaltimento autorizzati per le singole tipologie di rifiuto oggetto di ricondizionamento; il conferimento dovrà prevedere anche l'acquisizione di idonea dichiarazione di avvenuto corretto smaltimento<sup>16</sup>;
23. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 101/2020, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate, interessando un “esperto di radioprotezione” per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale “sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti

<sup>9</sup> Prescrizione 6.6 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>10</sup> Prescrizione 6.7 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>11</sup> Prescrizione 10 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>12</sup> Prescrizione 2 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>13</sup> Prescrizione 4 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>14</sup> Prescrizione 6.3 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>15</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>16</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

- semilavorati metallici”, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
24. nel caso in cui vi sia un'accidentale fuoriuscita di materiale dalla bocca di carico/scarico dei mezzi di trasporto, lo stesso dovrà essere, nel più breve tempo possibile, trasferito nella zona di competenza adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il sollevamento di polveri;
  25. le aree adibite allo stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione e riportante il codice EER;
  26. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
  27. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
  28. qualora in fase di scarico dei rifiuti si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e provvedere a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato;
  29. qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al codice EER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) anche i rifiuti non aventi “voce a specchio” devono comunque essere sottoposti ad analisi ed i relativi certificati conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
  30. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014<sup>17</sup>. Nel particolare la società è tenuta a:
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
    - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
    - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. vengano effettuati esclusivamente sotto idonea copertura;
    - assicurare che venga effettuata la messa in sicurezza dei R.A.E.E., in conformità all'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014, prima di sottoporli al trattamento;
    - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
    - assicurare che non vengano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico; tubi catodici, televisori e computer; sorgenti luminose a scarica; rifiuti contenenti mercurio; rifiuti contenenti amianto; componenti contenenti sostanze radioattive; condensatori contenenti PCB;
  31. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
  32. le attività di trattamento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona<sup>18</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità,

<sup>17</sup> Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

<sup>18</sup> “Allegato C06.2” acquisita al n. 27013 del 7 maggio 2018 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
33. stoccare nell'area esterna<sup>19</sup> massimo tre container destinati al contenimento dei rifiuti in uscita dal trituratore; i container dovranno garantire l'isolamento dei rifiuti in esso contenuti al fine di evitare infiltrazioni d'acqua o esalazioni moleste<sup>20</sup>;
  34. le operazioni di transito dei container nella zona retrostante al capannone, lato est, dovranno essere coordinate con personale addetto a terra<sup>21</sup>;
  35. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
  36. deve essere mantenuta un'area, adeguatamente delimitata e segnalata, da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto. I rifiuti non conformi dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura "Rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Gli stessi devono essere stoccati sotto sistemi di copertura impermeabile, adottando idonei accorgimenti tecnici per evitare dispersioni al di fuori di tali coperture, in attesa di sollecito invio a recupero/smaltimento;
  37. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
  38. i rifiuti identificati con codice EER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno biennale e comunque in occasione del primo conferimento e ad ogni modifica del ciclo produttivo. Qualora il produttore del rifiuto effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo, non vi è obbligo di analisi per i codici EER con "voce a specchio", previo rilascio di un'attestazione in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nella d.G.R.V. n. 1773/2012;
  39. qualora il produttore di rifiuti da costruzione e demolizione effettui attività di demolizione selettiva di fabbricati civili o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (es. uffici, mense, magazzini), ai sensi della d.G.R.V. n. 1773/2012, allegato A, punto 11, non vi è l'obbligo di analisi per i rifiuti con codice EER 17.01.07, previo il rilascio di un'attestazione<sup>22</sup> in cui si dichiara che le aree da demolire non presentano alcuna delle criticità descritte nel capitolo della suddetta deliberazione regionale dedicato alla demolizione selettiva;
  40. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo

<sup>19</sup> Come da progetto approvato con d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>20</sup> Prescrizione 6 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>21</sup> Prescrizione 7 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/2007.

<sup>22</sup> Con cui il produttore/detentore si assume la responsabilità di affermare l'assenza di materiali pericolosi.

41. i cumuli di rifiuti stoccati devono risultare di altezza tale da non creare rischi di instabilità e di sicurezza;
42. il rifiuto prodotto dalla pulizia della pavimentazione interna al capannone deve essere allontanato mediante ditte autorizzate come rifiuto liquido;
43. deve essere presente in impianto (all'interno del capannone) materiale assorbente idoneo per la raccolta di eventuali sversamenti;

Emissioni in atmosfera

44. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
45. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
46. tutti i contenitori di rifiuti devono garantire la perfetta tenuta al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
47. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera; il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
48. i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere adeguatamente coperti onde evitare spandimenti, dilavamenti e trasporto eolico;
49. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Belfiore nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;
50. sia valutata periodicamente l'efficienza dei presidi collocati al fine della protezione dai rumori (cabina di insonorizzazione, pannellature in policarbonato, portone automatico di ingresso) e ne sia condotta la manutenzione periodica secondo le indicazioni dei rispettivi produttori<sup>23</sup>;
51. sono autorizzate le emissioni in atmosfera per l'impianto di abbattimento costituito da una cappa aspirante convogliante le polveri in un filtro a maniche<sup>24</sup>, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i limiti di emissione convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Metodo di analisi
1	8'000	Filtro a maniche	Polveri	10	UNI EN 13284-1:2017

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. I campionamenti di autocontrollo si intendono riferiti alla media di tre misure consecutive, nelle condizioni di esercizio più gravose, la cui durata per i singoli prelievi, al fine del raggiungimento della significatività, è prevista nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM;

<sup>23</sup> Prescrizione 6.5 del decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 179 del 17 giugno 2019.

<sup>24</sup> Come individuate nel progetto approvato con d.G.R.V. n. 1837/2007.

- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale al camino n. 1, concludendo il procedimento di rilevamento entro il mese di febbraio di ogni anno e conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso l'Azienda sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) il sistema di abbattimento emissioni deve essere mantenuto in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
  - la data di effettuazione;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
- f) il camino sottoposto ad analisi periodiche deve essere dotato di:
  - adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008<sup>25</sup> ed alla Appendice A della Norma UNI EN 13284-1;
  - una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
  - apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2013 – UNI EN 13284-1/2017), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)<sup>26</sup>;

### Scarichi idrici

52. tutti i manufatti impiegati per raccolta, trattamento e/o convogliamento delle acque di scarico (griglie di raccolta, vasche, pozzetti, tubazioni, ecc.) devono essere tenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, chiarendo che i punti assunti per la verifica degli scarichi sono i pozzetti di ispezione riportati nell'elaborato agli atti<sup>27</sup>. Le vasche di sedimentazione/disoleatore delle acque meteoriche devono essere soggette ad adeguata manutenzione al fine di non compromettere il volume utile per il processo di sedimentazione-depurazione; il rifiuto derivante dalla manutenzione delle vasche dovrà essere smaltito presso impianti autorizzati;

<sup>25</sup> Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

<sup>26</sup> I tronchetti di prelievo devono avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

<sup>27</sup> "Tavola B02.1" acquisita al prot. n. 31976 del 25 giugno 2020 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

### Tabella Codici EER ed Attività

Impianto sito in viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) gestito dalla ditta Centro Ecologico Recuperi s.r.l. con sigla C.E.R. s.r.l.

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>
L	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13-D14-D15
	02 01 10	rifiuti metallici	D13-D14-D15
	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D13-D14-D15
	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D13-D14-D15
	03 03 01	scarti di corteccia e legno	D13-D14-D15
	03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D13-D14-D15
	03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D13-D14-D15
	04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	D13-D14-D15
	04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	D13-D14-D15
	04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D13-D14-D15
	04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D13-D14-D15
	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D13-D14-D15
L	07 02 13	rifiuti plastici	D13-D14-D15
	09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D13-D14-D15
	09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D13-D14-D15
	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D13-D14-D15
	12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	D13-D14-D15
	12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	D13-D14-D15
L	15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D13-D14-D15
L	15 01 02	imballaggi in plastica	D13-D14-D15
L	15 01 03	imballaggi in legno	D13-D14-D15
L	15 01 04	imballaggi metallici	D13-D14-D15
L	15 01 06	imballaggi in materiali misti	D13-D14-D15
L	15 01 07	imballaggi in vetro	D13-D14-D15
L	15 01 09	imballaggi in materia tessile	D13-D14-D15
L	15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D13-D14-D15
L	16 01 03	pneumatici fuori uso	D13-D14-D15
L	16 01 17	metalli ferrosi	D13-D14-D15
L	16 01 18	metalli non ferrosi	D13-D14-D15
L	16 01 19	plastica	D13-D14-D15
L	16 01 20	vetro	D13-D14-D15
L	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	D13-D14-D15
	16 11 06	Rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	D13-D14-D15
	17 01 03	mattonelle e ceramiche	D13-D14-D15
	17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle	D13-D14-D15

	<b>codice EER</b>	<b>descrizione</b>	<b>Operazioni di smaltimento</b>
		di cui alla voce 17 01 06	
L	17 02 01	legno	D13-D14-D15
L	17 02 02	vetro	D13-D14-D15
L	17 02 03	plastica	D13-D14-D15
L	17 04 05	ferro e acciaio	D13-D14-D15
	17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	D13-D14-D15
	17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	D13-D14-D15
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	D13-D14-D15
	17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D13-D14-D15
	18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	D13-D14-D15
	19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	D13-D14-D15
	19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D13-D14-D15
	19 12 01	carta e cartone	D13-D14-D15
	19 12 03	metalli non ferrosi	D13-D14-D15
	19 12 04	plastica e gomma	D13-D14-D15
	19 12 05	vetro	D13-D14-D15
	19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	D13-D14-D15
	19 12 08	prodotti tessili	D13-D14-D15
	19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D13-D14-D15
L	20 01 01	carta e cartone	D13-D14-D15
L	20 01 02	vetro	D13-D14-D15
	20 01 10	abbigliamento	D13-D14-D15
	20 01 11	prodotti tessili	D13-D14-D15
	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	D13-D14-D15
L	20 01 39	plastica	D13-D14-D15
	20 01 40	metallo	D13-D14-D15
	20 03 07	rifiuti ingombranti	D13-D14-D15

Legenda:

L <sup>1</sup>	Rifiuti che possono essere ammessi in impianto <u>solo se non</u> provenienti dalla raccolta differenziata
----------------	--

<sup>1</sup> Prescrizione 3 dell'Allegato A alla d.G.R.V. n. 1837/ 2007.

Nr. Prot. Uscita : 0008551/25  
Data Prot. Uscita : 03/04/2025

SPETT.LE  
PROVINCIA DI VERONA  
Settore servizi in campo ambientale  
Servizio gestione ambientale  
U.O. rifiuti speciali  
[ambiente.provincia.vr@pecveneto.it](mailto:ambiente.provincia.vr@pecveneto.it)

p.c.  
SPETT.LE  
SUAP COMUNE DI BELFIORE  
[suap.vr@certpec.camcom.it](mailto:suap.vr@certpec.camcom.it)

Pratica nr 95/25

TEC\_ATP/IR/mf [Rif. Int. 0006492/25]

**OGGETTO: PRATICA N. 03612180285-28012025-1617 - SUAP 3819 - 03612180285 CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. - PARERE DI COMPETENZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E NULLA OSTA ALLO SCARICO IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**

TIPO DI APPROVVIGIONAMENTO:

Allacciamento in: VIALE DEL PROGRESSO 12  
Comune di: BELFIORE  
Codice fornitura: 98786921

UBICAZIONE DELLO SCARICO:

Allacciamento in: VIALE DEL PROGRESSO 12  
Comune di: BELFIORE

DATI TECNICI

ACQUE METEORICHE: pluviali in rete acque bianche, meteoriche di prima e seconda pioggia piazzale di 876 mq in fognatura di via del Progresso  
DATI CATASTALI: Fog. 4, map. 125  
DEPURATORE FINALE: DEP S.BONIFACIO LOC. FONTANELLE IM04069001  
MATRICOLA CONTATORE POZZO: 11.71GG34  
NUMERO DI SCARICHI: 1  
QUANTITÀ AUTORIZZATA MC/ANNO: 350 assimilato derivante dai servizi igienici + 800 mc/anno meteoriche  
TRATTAMENTI DEPURATIVI: fossa imhoff per i servizi igienici / degrassatore – dissabbiatore e disoleatore in continuo per le acque meteoriche  
UNITÀ IMMOBILIARI N.: 1

**IL RESPONSABILE**

VISTA la pratica trasmessa alla Provincia di Verona, in oggetto richiamata, dal Sig. PAOLO DAL PRA', in qualità di consigliere della Ditta **CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L.** p.iva 03612180285, con sede legale in VIALE DEL PROGRESSO 7 nel comune di BELFIORE (VR), trasmessa ad Acque Veronesi tramite PEC in data



12/03/2025, per il rilascio dell'autorizzazione dello scarico nella condotta fognaria pubblica VIALE DEL PROGRESSO 12 nel comune di BELFIORE (VR) dei reflui di tipo: **ASSIMILABILE AI CIVILI** provenienti dai servizi igienici, **METEORICHE** di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali, dove è presente anche un piccolo distributore di carburanti privato, per una superficie di mq 876 relativi all'attività di *gestione rifiuti speciali non pericolosi* svolta nell'insediamento di VIALE DEL PROGRESSO 12 nel comune di BELFIORE (VR);

**VISTA** la determinazione n. 1294/20 del 28 maggio 2020 adottata dalla Provincia di Verona - Area funzionale servizi in campo ambientale – Servizio gestione rifiuti U.O. rifiuti speciali avente per oggetto l'Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 28 maggio 2025, dell'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi sito in Viale del Progresso n. 12 nel comune di Belfiore (VR) e gestito dalla ditta C.E.R. Centro Ecologico Recuperi s.r.l..

**VISTO** il parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciato da Acque Veronesi in data 17/07/2018 prot. 14719/18 pratica n. 528/18, recepito nella determinazione n. 1294/20 con la quale si autorizza l'immissione in fognatura nera dei reflui di tipo: assimilabile ai civili provenienti dai servizi igienici e delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia di dilavamento del piazzale di mq 1.076 dell'attività di *gestione rifiuti speciali non pericolosi* svolta nell'insediamento di VIALE DEL PROGRESSO 12 nel comune di BELFIORE (VR);

**VISTA** la revisione della metratura della superficie scolante da 1076 mq a 876 mq comunicata ad Acque Veronesi dalla Ditta in data 26/06/2020 con prot. 13967/20;

**VISTA** la documentazione presentata e l'istruttoria espletata dai responsabili incaricati;

**VISTA** la Legge Regionale n. 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il PTA della Regione Veneto pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 del 8/12/2009 e s.m.i.;

**VISTO** che Acque Veronesi S.C. a R.L. è stata individuata quale Gestore dell'Ambito Territoriale Veronese in forza della Convenzione stipulata con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale in data 15 febbraio 2006;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina del servizio di fognatura e depurazione;

**VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1775/2013 pubblicata in data 03/10/2013 recante "primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)", che ha escluso da A.U.A. alcune categorie di impianti;

PRATICA NUMERO 95/25



## PRESO ATTO

CHE la Ditta richiedente dichiara di essere regolarmente allacciata alla rete fognaria di VIALE DEL PROGRESSO 12 nel comune di BELFIORE (VR) in conformità alla richiesta originaria ed al regolamento vigente;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Ditta CENTRO ECOLOGICO RECUPERI S.R.L. CON SIGLA C.E.R. S.R.L. per lo scarico nella condotta fognaria pubblica VIALE DEL PROGRESSO 12 nel comune di BELFIORE (VR) dei reflui di tipo:

**ASSIMILABILE AI CIVILI** provenienti dai servizi igienici,  
**METEORICHE** di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali, dove è presente anche un piccolo distributore di carburanti privato, per una superficie di mq 876 relativi all'attività di *gestione rifiuti speciali non pericolosi* svolta nell'insediamento di VIALE DEL PROGRESSO 12 nel comune di BELFIORE (VR);

**Il parere espresso è condizionato al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:**

CHE **lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia avvenga durante le ore notturne, a distanza di 48 ore dall'ultimo evento piovoso;**

CHE le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 "**valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni**" ed il limite di volume annuo;

CHE la Ditta effettui con cadenza **SEMESTRALE** servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:

**pH, COD, Solidi sospesi totali, Fosforo Totale, Azoto Totale, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Mercurio, Piombo, Rame, Stagno, Zinco, Arsenico, Idrocarburi totali,**

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti dalla scrivente Società o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta.

La Ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;

CHE i/il pozzetto di campionamento delle acque meteoriche abbia dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 e con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;

PRATICA NUMERO 95/25



- CHE le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
- CHE Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sullo scarico della Ditta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi:
- il venerdì pomeriggio
  - il sabato
  - la domenica e gli altri giorni festivi
  - negli orari notturni
- la Ditta dovrà contattare immediatamente Acque Veronesi al **Numero Verde Guasti 800734300**
- CHE Qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
- a. **“Quaderno di Manutenzione”** dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura.
  - b. **“Registro di Carico e Scarico”**: così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La Ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la Ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
- CHE Compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la Ditta effettui lo scarico di una quota delle acque meteoriche autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
- CHE la Ditta dovrà inviare all'indirizzo [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it) entro il **15 gennaio** di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito [www.acqueveronesi.it](http://www.acqueveronesi.it) nella sezione modulistica:
- **“denuncia di scarico”**:
    - o il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento,
    - o le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata,
    - o la concentrazione di COD, SST, Azoto totale, Fosforo Totale espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato;

PRATICA NUMERO 95/25



## AVVERTE

CHE Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo [www.acqueveronesi.it](http://www.acqueveronesi.it);

CHE la determinazione del canone di fognatura e depurazione verrà effettuata con tariffa:

- per scarichi assimilati al civile sul volume globale prelevato da pozzo;
- per scarichi industriali sulla base dei volumi ottenuti applicando la formula indicata nel PTA sulla superficie scolante di m<sup>2</sup> 876:

$$mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times \text{coeff. di piovosità}$$

dove: 0,9 = (coefficiente superficie impermeabile);  
coeff. di piovosità = mm di pioggia caduti nell'anno considerato

CHE tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;

CHE il presente parere è rilasciato in conformità agli elaborati grafici e alle relazioni tecniche presentate. La Ditta deve comunicare tempestivamente all'Ente competente e ad Acque Veronesi S.C. a R.L.:

- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici ed ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
- ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
- ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
- ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;

CHE Acque Veronesi S.C.a R.L. si riserva di far effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

CHE il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi S.C.a R.L. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi S.C.a R.L. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi S.C.a R.L., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale;

CHE Qualora la Ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano

PRATICA NUMERO 95/25



osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni qui contenute, Acque Veronesi proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico;

CHE Acque Veronesi potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della Ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese;

CHE Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la Ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese;

CHE Il Gestore, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'A.T.O. Veronese, applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 200 e una massima € 1'000,00;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascun parametro superato, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;
- per ciascuna inosservanza delle prescrizioni inerenti ai volumi massimi ed alla modulazione degli stessi contenute nel documento autorizzativo e/o nel contratto di utenza: 0,05 € /m<sup>3</sup> di penalità per ciascuna inosservanza, con una soglia minima di € 100 e una massima € 500,00;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno. Resta inteso che, qualora il Regolamento di cui sopra subisse modifiche/variazioni/integrazioni, verranno applicate le nuove condizioni;

CHE il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

*Servizio Scarichi Industriali  
Il Responsabile  
Marco Sganzerla  
(Documento firmato digitalmente)*

Responsabile procedimento: Marco Sganzerla - e-mail: [industriali@acqueveronesi.it](mailto:industriali@acqueveronesi.it)

PRATICA NUMERO 95/25

